

OBIEZIONE DI COSCIENZA E DIRITTO PENALE: CASI PRATICI E PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO

di Simone Pillon*

Vorrei iniziare da una premessa: è dato di fatto che ormai il nostro è un Paese giuridicizzato, il giure è ormai ipertrofico: tutto è normato, tutto ha un regolamento; ogni cosa, da come si confezionano i prosciutti fino a come debbono essere erogate le siringhe per i tossicodipendenti, ha un regolamento. Questo stato di fatto ha delle conseguenze, soprattutto per chi svolge una professione liberale. Questo Paese giuridicizzato è diventato tra l'altro un Paese in cui si mettono in contrapposizione le esigenze della salute e le esigenze del diritto, per cui molto spesso chi si trova ad esercitare la professione medica è preoccupato dalle possibili reazioni giudiziarie e si trova costretto ad assumere un atteggiamento difensivo. È una legittima reazione per chi deve poi difendersi in giudizio per reati che vanno dalle lesioni colpose a reati anche più gravi, considerando che queste procedure di natura penale sono azionate dai pazienti per ottenere un risarcimento economico. Questo timore ha portato anche a una sfiducia reciproca, a una compromissione dell'alleanza tra medico e paziente, una mancanza di fiducia, appunto, e in tutto questo si è insinuata una corrente ideologica relativista ormai sempre più impetuosa che ha come specifico obiettivo quello di distruggere l'autonomia e l'indipendenza delle professioni liberali.

Vorrei brevemente porre l'accento su questo, per poi entrare nel merito. Quello di cui sto parlando è un attacco molto pericoloso, perché da sempre nella storia i liberi professionisti sono stati quelle minoranze creative che hanno consentito alle civiltà di evolversi e di arrivare sempre più ad una migliore tutela dei diritti umani. Sopprimere l'indipendenza delle professioni liberali, omologare, rendere, in altre parole, il medico, come il farmacista, come l'avvocato, dei meri esecutori di leggi o di ordini di terzi, è un progetto che sta sempre più prendendo piede e che non porterà niente di buono. All'interno di questo complessivo progetto si colloca la questione di cui stiamo discutendo in questa sede, e cioè la questione dell'obiezione di coscienza. Disinnescare la capacità di una persona professionalmente preparata di dire "no" è assolutamente fondamentale per portare avanti questo progetto; e questo preciso intento parte da un'ideologia relativistica. Del resto questa ideologia è ormai conclamata e se ne possono portare diversi esempi, uno fra tutti, il sindacato che fino a pochi anni fa lavorava nell'interesse dei lavoratori e che oggi lavora nell'interesse delle ideologie. È notizia di questi giorni che la CGIL

* *Avvocato penalista patrocinante in Cassazione, Consigliere nazionale Forum delle Associazioni familiari, Presidente del Consultorio diocesano "La Dimora", Perugia.*

– che negli anni '60 ha combattuto battaglie per ottenere l'obiezione di coscienza dal servizio militare – in questi giorni ha presentato al Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa un ricorso per limitare il ricorso all'obiezione di coscienza da parte dei medici nelle procedure di IVG perché vissuta come un limite alle aspettative degli utenti. Ciò facendo prevalere l'ideologia sull'interesse dei medici iscritti a quello stesso sindacato. Abbiamo a che fare con un'ideologia, con un tentativo di imporre il pensiero unico.

Eppure l'obiezione di coscienza è giuridicamente fondata; si tratta di un diritto sancito addirittura dall'art. 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo; la nostra Corte costituzionale ha pronunciato numerose sentenze in cui si dà conto del radicamento costituzionale di questo diritto, e anche il Consiglio Nazionale di Bioetica ha parimenti sostenuto il diritto all'obiezione con tre pareri: uno del 2004, dove è stata indicata la clausola di coscienza come possibile soluzione; uno del 2011, sul diritto per i farmacisti all'obiezione di coscienza; l'ultimo, recentissimo, del 2012, sempre dedicato al diritto all'obiezione di coscienza.

Ci sono dei riferimenti molto chiari e molto precisi anche nella legislazione vigente, mi riferisco ad esempio all'art. 9 della legge 194/1978, all'art. 16 della legge sulla fecondazione assistita, legge 40/2004. È prevista l'obiezione di coscienza financo per chi voglia astenersi da pratiche di sperimentazione sugli animali, (legge 413/1993), sono previste norme di carattere deontologico a tutela dell'obiezione. Eppure tutto questo sembra non bastare. Questa corrente ideologica di cui si dava conto poco sopra sta agendo su molti fronti, sta agendo sul fronte legislativo, sul fronte culturale, sul fronte politico, sul fronte personale, e i principi personalistici che sono stati posti dai nostri legislatori costituenti nel 1948 stanno per essere travolti. In questa prospettiva merita grande attenzione il ritocco del Codice deontologico dei medici; c'è un aneddoto che circola tra i giuristi, sull'importanza della punteggiatura: la stessa frase – spostando una virgola – può avere significati diametralmente opposti. L'esempio: sul tavolo del re Umberto giaceva una richiesta di grazia per un condannato; la richiesta era corredata da una nota del ministro guardasigilli che recitava: “Grazia impossibile! Tenerlo in galera!”. Il re, volendo concedere la grazia, spostò semplicemente il punto esclamativo e scrisse: “Grazia! Impossibile tenerlo in galera!”. Come ognuno potrà notare, spostando semplicemente un punto esclamativo, prima o dopo una parola, cambia completamente il senso della frase e con esso la sorte di quell'uomo.

Il compito che abbiamo è dunque presidiare ogni modifica alle normative eticamente sensibili perché sono spesso sotto attacco da parte di quelle ideologie che mirano ad esasperare l'individualismo e il relativismo; per questo ogni virgola va pesata, va battagliata, va discussa, va sostenuta.

Per tornare al tema del mio intervento, e cioè le possibili conseguenze giudiziarie dell'obiezione, voglio precisare che mi soffermerò soprattutto sull'aspetto penale. Sotto tale profilo le contestazioni che vengono mosse a chi – esercente una professione – voglia esercitare il diritto all'obiezione di coscienza sono l'art.

340 del Codice penale, che disciplina l'interruzione del pubblico servizio, oppure l'art. 328 del Codice penale, che punisce il rifiuto o l'omissione di atti d'ufficio. Io non vorrei fare l'esegesi delle fonti, però credo che la norma vada riportata semplicemente per dare contezza di quella che è la contestazione e di quella che è la sussistenza o insussistenza della contestazione; vedremo poi in quali casi venga contestata, in quanti casi venga contestata, e in quanti casi poi si arrivi davvero ad una condanna o a comunque un procedimento penale.

Questa è la norma dell'interruzione di pubblico servizio:

«Chiunque fuori dai casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità in ufficio di un servizio pubblico o in un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno. I capi promotori e organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni».

La norma che sanziona il rifiuto od omissione di atti d'ufficio recita così:

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene sanitaria deve essere compiuto senza ritardo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino a un anno [...]. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta e il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione di essa».

Si tratta di due fattispecie che hanno presupposti differenti: l'interruzione di pubblico servizio afferisce, la giurisprudenza così la considera, a una situazione di totale impossibilità di accedere a quel servizio, quindi è molto difficile che sia contestata seriamente in un Tribunale a seguito dell'esercizio di un'obiezione di coscienza. Per esempio: il farmacista che rifiutasse la somministrazione della "pillola del giorno dopo" potrebbe vedersi contestato seriamente tale reato ove non solo non fornisse la pillola ma interrompesse o turbasse il servizio di erogazione di tutti gli altri farmaci e a tutti gli altri utenti.

Circa il rifiuto o l'omissione di atti di ufficio, la norma incriminatrice è divisa in due parti. Cercherò di farne una semplice esegesi. Nella prima parte della norma la condotta omissiva è costituita da un rifiuto indebito dell'atto d'ufficio; nella seconda parte (norma di chiusura e cioè fuori dai casi di rifiuto indebito) vengono concessi al pubblico ufficiale trenta giorni per motivare il proprio rifiuto, superati i quali scatta la sanzione.

C'è anche un'altra norma che viene utilizzata per contestare il diritto all'obiezione e cioè un antichissimo decreto reale n. 1702/1938 che al suo art. 38 impone al farmacista di procurare nel più breve tempo possibile i farmaci di cui viene richiesto. Questo è un regio decreto che ha valore regolamentale e soprattutto ha contenuto amministrativo, però è stato utilizzato anche nella regione Umbria per

cercare di imporre ai farmacisti la vendita della pillola Norlevo o Levonelle, anche contro la loro libertà di coscienza.

Qual è l'argine che noi possiamo porre già oggi a fronte di queste contestazioni? Il migliore argomento continua ad essere l'articolo 51 del Codice penale che prevede una scriminante per tutti coloro che compiano una condotta che sia astrattamente sussumibile come fattispecie di reato, ma lo compiano nell'esercizio di un proprio diritto.

Questa norma – al di là delle fantasiose circolari che alcuni direttori sanitari sono adusi a spedire per tentare di inibire il diritto all'obiezione di coscienza – in realtà determina ciò che può effettivamente essere contestato nelle aule di Tribunale.

Tuttavia ci sono due importanti aspetti che è fondamentale conoscere.

1. *Non è ancora interesse della corrente ideologica relativista giungere alla celebrazione di questo tipo di processi.* In altre parole, in questa fase storica da parte delle stesse lobbies o da parte degli stessi magistrati che invece vorrebbero ideologicamente che si arrivasse ad una condanna dell'obiettore non c'è interesse ad arrivare al dibattimento, e ciò in quanto un'assoluzione avrebbe conseguenze devastanti per il loro punto di vista.

Lo dico per esperienza personale, difendendo due casi di farmacisti che sono stati denunciati per aver rifiutato la vendita della pillola abortiva, la pillola del giorno dopo, in quanto potenzialmente abortiva. Le indagini in entrambi i casi si sono arenate. E perché mai?

Perché nel momento in cui si arrivasse a giudizio, l'esito sarebbe con tutta probabilità quello dell'assoluzione, ma una volta che ci fosse una sentenza assolutoria nel merito, questo costituirebbe un pericolosissimo precedente, provocato proprio da coloro che invece volevano ottenere il risultato diametralmente opposto. E quindi in questa fase storica è davvero difficile che si arrivi a giudizio; se si effettua una ricerca di giurisprudenza inserendo la chiave "obiezione di coscienza" in qualsiasi banca dati non esce nulla, se non qualche sentenza degli anni Sessanta, di qualche poveraccio che non voleva fare il militare, basta.

2. *Si tratta spesso di provocazioni ordite da gruppi ideologici organizzati.* La denuncia del fatto è sempre stata presentata da persona connotata ideologicamente, con alle spalle un gruppo organizzato, ed è sempre stata preceduta da una provocazione deliberata.

Nei due procedimenti che stiamo esaminando il *casus* è stato palesemente costruito ad arte: basti pensare che la denunciante era stata indirizzata dal farmacista obiettore alla farmacia di fronte ove avrebbe potuto reperire lo stesso prodotto ma la medesima ha preferito recarsi dai Carabinieri piuttosto che attraversare la strada ed acquistare la pillola.

Evidentemente si trattava di un tranello, una trappola, una volontà di sfida, assolutamente strumentale, ordita da un gruppo organizzato.

3. *Il pubblico ministero nel corso delle indagini ha comunque l'obbligo di valutare tutte le componenti in gioco*, valuterà dunque l'art. 51 del Codice penale, valuterà il fatto che l'obiezione di coscienza, come visto prima, sia un diritto costituzionalmente tutelato, addirittura dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, valuterà il fatto che nel concreto oggi in Italia sia impensabile che quella prestazione che è stata richiesta non sia ripetibile da altro non obiettore o quanto meno che sarebbe davvero un caso da manuale quello in cui fosse impossibile trovare la pillola del giorno dopo piuttosto che la prescrizione medica da parte della guardia medica. Fatte tutte queste valutazioni, se il Pubblico ministero è persona equilibrata, non potrà che chiedere direttamente l'archiviazione dell'indagine.

Dunque quali soluzioni concrete? Il fatto che oggi ci sia una sostanziale tutela, da un punto di vista quanto meno penale, non ci esime dal notare che non c'è altrettanta tutela dal punto amministrativo e ce n'è ancor meno dal punto di vista giuslavoristico.

La cosa più importante da fare in questo momento è creare una consapevolezza nel mondo delle libere professioni sul fatto che qualunque tentativo di comprimere la libertà di coscienza degli esercenti la professione sanitaria debba essere segnalato e contrastato, perché non possiamo permettere che la libertà di coscienza di chiunque, ed in particolare di chi esercita una professione liberale, sia intimidita, oltretutto senza nessuna base giuridicamente sostenibile a bilanciare l'esercizio di quei diritti che sono i più sacrosanti che ciascuno di noi possa esercitare. E questo è il primo aspetto.

Il secondo aspetto consiste nella necessità di un intervento legislativo. Già nella scorsa legislatura era stata presentata una proposta di legge, concordata con l'Unione farmacisti cattolici e sottoscritta da parte dell'on. Santolini. Tale proposta oggi è decaduta, ma andrà riproposta, insieme ad altre nella stessa direzione. È necessario in altre parole innalzare un argine che permetta di incanalare il flusso ideologico e proteggere la libertà delle persone, la libertà delle coscienze, la libertà delle professioni.